

Punto 3 all'Ordine del Giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata dell'incarico; fissazione della indennità annuale fissa di cui all'art. 21 (Compenso) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'Assemblea degli Azionisti alla quale sarà sottoposta la proposta di approvare il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2011, verrà a scadere il mandato attribuito agli Amministratori dall'Assemblea del 29 maggio 2009 per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2009, 2010 e 2011.

Siete pertanto chiamati a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione della durata dell'incarico conferito e del numero dei componenti dell'organo amministrativo. Al riguardo, Vi ricordiamo che l'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 9 maggio 2012 (atto a rogito Notaio Cudia di Firenze, rep. n. 32.770 racc. n. 15.979, in corso di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze) ha modificato l'art. 17 dello Statuto Sociale prevedendo che l'organo amministrativo sia composto da un numero di membri compreso tra un minimo di dieci ed un massimo di tredici.

Vorrete anche determinare l'indennità annuale fissa ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale.

In occasione della predetta Assemblea straordinaria degli Azionisti del 9 maggio 2012 è stato, tra l'altro, modificato lo Statuto Sociale in ragione della prevista emissione degli "Strumenti Finanziari Partecipativi" (di seguito "SFP") nell'ambito della promozione di una "Offerta Pubblica di Scambio" volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie proprie ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 58/98, al fine di riservare ai titolari degli SFP la nomina, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346, comma 6 e 2351, comma 5, del codice civile, di un componente del Consiglio di Amministrazione della Società in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98. Tuttavia, posto che l'emissione degli SFP avverrà ad esito dell'intero *iter* procedurale dell'"Offerta Pubblica di Scambio", e quindi successivamente all'Assemblea ordinaria chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, risultano non applicabili in funzione di detta nomina le disposizioni statutarie concernenti i diritti amministrativi spettanti ai titolari degli SFP. La nomina dell'Amministratore di tale categoria potrà avvenire successivamente al completamento dell'*iter* dell'"Offerta Pubblica di Scambio", in funzione del buon esito della medesima, mediante applicazione della apposita procedura prevista dallo Statuto, in forza della disposizione transitoria contenuta nel medesimo.

Vi invitiamo pertanto a determinare il numero dei componenti dell'organo amministrativo tenendo conto del diritto riservato ai titolari degli SFP di nominare un componente del

Consiglio di Amministrazione, diritto che, si rammenta, potrà essere esercitato solo in caso di buon esito dell'“Offerta Pubblica di Scambio” come sopra precisato.

Vi riportiamo di seguito la procedura per la nomina del Consiglio di Amministrazione così come indicata nell'art. 17 (Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti) dello Statuto Sociale (il cui testo è comunque disponibile sul sito *web* della Società), menzionata nei suoi termini generali anche nel testo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in parola.

La procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione

Nel rispetto dell'art. 17 dello Statuto Sociale e tenuto conto di quanto precedentemente indicato, si invitano gli Azionisti a presentare un numero di candidature per la carica di Amministratore compreso tra un minimo di dieci ed un massimo di dodici, numero che resterà vincolante fino a diversa deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

In particolare, i suoi componenti devono possedere i requisiti richiesti dalle disposizioni applicabili (artt. 147 *ter* e 148 del D. Lgs. n. 58/1998) nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. al quale la Società aderisce.

La procedura per la loro nomina è la seguente:

- a) almeno 25 giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione che dovrà deliberare in merito (ovvero entro le ore 18.00 del 2 giugno 2012), dovranno essere depositate, presso la sede sociale in Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2, le liste recanti i nominativi dei candidati alla nomina ad Amministratore.

Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

La lista sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *web* della Società www.kme.com, nell'area dedicata alla *Corporate Governance* “*Investor Relations* - KME in borsa”, all'indirizzo www.kme.com/it/assembleaordinaria2012, e presso Borsa Italiana S.p.A. almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 6 giugno 2012).

Le liste dovranno essere corredate:

1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è attestata, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 6 giugno 2012), mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta

dei conti ai sensi di legge. La titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società;

2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;
 3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- b) un Azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- c) hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; la quota di partecipazione vigente per la presentazione delle liste è il 4,5% del capitale sociale espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione;

Saranno ritenute valide solo le liste presentate da coloro che hanno depositato tempestivamente la documentazione richiesta entro il termine di cui alla precedente lettera a). In caso di rinvio dell'Assemblea in seconda convocazione, il deposito della lista sarà ritenuto valido;

- d) risulteranno nominati Amministratori i candidati, meno l'ultimo in ordine numerico, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato;

- e) in caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi;
- f) in caso di presentazione di un'unica lista, risulteranno eletti Amministratori i candidati presenti nella predetta lista nell'ordine precisato nella stessa.

Si precisa inoltre che, qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, senza quindi osservare il procedimento sopra descritto.

Vi ricordiamo infine che i Soci che presentino una “lista di minoranza” sono destinatari delle raccomandazioni formulate da CONSOB con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Firenze, 14 maggio 2012

Il Consiglio di Amministrazione